



Roma, 18 settembre 2009

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE PER I GIOCHI

Ufficio 15° - scommesse sportive ed ippiche a quota fissa e
scommesse ippiche a totalizzatore

Prot. n. 2009/ 35718 /Giochi/SCO
Allegati n. 1

Ai giocatori

Ai Concessionari per la raccolta delle
scommesse ippiche

Agli ippodromi

All'Unire

Ai fornitori dei servizi di connettività per
la raccolta delle scommesse ippiche

Alle associazioni di categoria

Alla Sogei

Agli Uffici Regionali di AAMS

OGGETTO: Introduzione della scommessa plurima Accoppiata Piazzata

A partire dal 28 settembre 2009, verrà introdotta nel palinsesto ippico la nuova tipologia di scommessa plurima accoppiata piazzata, disposta dal decreto interdirigenziale del 25 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 22 dicembre 2004 n. 299, concernente la regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli.

Gli articoli interessati sono i seguenti:

- **Art. 11, comma 4**, che descrive la scommessa accoppiata piazzata e definisce il numero di cavalli affinché la scommessa sia valida;
- **Art. 13, comma 1**, che introduce la scommessa accoppiata piazzata;
- **Art. 23**, che regola la scommessa plurima accoppiata piazzata.

Tale scommessa ha per oggetto due cavalli che siano piazzati in qualunque ordine nei primi tre posti in una corsa nella quale risultino partenti almeno nove cavalli e, più in particolare, si fa presente che:

- per tale scommessa non viene considerato il rapporto di scuderia;
- qualora i cavalli da considerare regolarmente partiti siano inferiori a cinque, tutte le scommesse sull'accoppiata piazzata sono rimborsate;
- nel caso di arrivo di due cavalli in parità al primo posto e di due o più cavalli in parità al terzo posto sono considerate vincenti tutte le scommesse che comunque indicano due cavalli classificati in due dei primi tre posti ad esclusione delle accoppiate originate dai soli cavalli classificati al terzo posto;
- nel caso di arrivo in parità di più di tre cavalli al primo posto ovvero di due o più cavalli al secondo posto, o di due o più cavalli al terzo posto sono considerate vincenti tutte le scommesse che comunque indicano due dei cavalli classificati in due dei primi tre posti ad esclusione delle accoppiate originate dai soli cavalli classificati al terzo posto;
- l'accoppiata piazzata si considera pagabile qualora sulla stessa siano state effettuate scommesse;
- la quota della scommessa accoppiata piazzata si calcola come segue:
 - a) dal disponibile a vincite si detrae l'importo registrato su tutte le accoppiate pagabili ottenendo la somma da ripartire;
 - b) la somma da ripartire si divide per il numero delle accoppiate pagabili; ciascuna di queste parti è divisa per l'importo delle scommesse accettate su ciascuna delle accoppiate pagabili. Il quoziente così ottenuto, aumentato di uno, costituisce la quota per ciascuna delle accoppiate pagabili;
- a partire dal giorno di introduzione della scommessa plurima accoppiata piazzata, non verrà più proposta l'accoppiata in disordine.

Per comodità di lettura, nell'allegato prospetto si illustrano, analiticamente, le diverse vigenze temporali delle norme contenute nel citato decreto interdirigenziale.

I concessionari, i fornitori dei servizi di connettività, le associazioni e le Società di corse sono pregate di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

F.to Il Dirigente
Luca TURCHI

Articolo	In vigore già da prima del 03.05.2005	In vigore dal 20.06.2005	In vigore dal 2.03.2009	In vigore dal 28.09.2009	Entreranno in vigore con l'emanazione di appositi provvedimenti
Art. 1	comma 1				
	comma 2 "singola e plurima"	comma 2 "multipla libera"			comma 2 "multipla"

Art. 2	comma 1	comma 2			
	comma 3		comma 4		
	comma 5	comma 6			

Art. 3	comma 1	comma 2			
--------	---------	---------	--	--	--

Art. 4	comma 1				
--------	---------	--	--	--	--

Art. 5	comma 1				
	comma 2				

Art. 6	comma 1				
--------	---------	--	--	--	--

Art. 7		comma 1			
	comma 2				

Art. 8	comma 1				
--------	---------	--	--	--	--

Art. 9	comma 1				
	comma 2				

Art. 10	comma 1				
	comma 2				
	comma 3				
	comma 4				
	comma 5				
	comma 6				

Art. 11	comma 1				
	comma 2		comma 3	comma 4	
					comma 5
					comma 6
	comma 7	comma 8			
	comma 9		comma 10		

Art. 12					comma 1
					comma 2
					comma 3
					comma 4

Art. 13	comma 1 "singola sul vincente, singola sul piazzato, plurima accoppiata vincente, plurima trio"			comma 1 "plurima accoppiata piazzata"	comma 1 "plurima quartè, eventuali estensioni della plurima, multiple"
---------	---	--	--	---------------------------------------	--

Art. 14	comma 1	comma 2			
		comma 3			
	comma 4				
	comma 5				

Art. 15		comma 1			
		comma 2			

Art. 16	comma 1				
	comma 2				
	comma 3				
	comma 4				
	comma 5				

Art. 17	comma 1				
	comma 2	comma 3			comma 4

Art. 18	comma 1	comma 2			
	comma 3	comma 4			

Art. 19		comma 1			
Art. 20	comma 1				
	comma 2				
	comma 3				
	comma 4				
	comma 5				

Art. 21	comma 1				
	comma 2				
	comma 3				
	comma 4				
	comma 5		comma 6		
			comma 7		

Art. 22					comma 1
	comma 2				
	comma 3				
	comma 4				
	comma 5				
	comma 6				
	comma 7		comma 8		
	comma 9				
	comma 10				

Art. 23				comma 1	
				comma 2	
				comma 3	
				comma 4	
				comma 5	

Art. 24					comma 1
					comma 2
					comma 3
					comma 4
					comma 5
					comma 6
					comma 7
					comma 8
					comma 9

Art. 25	comma 1				
	comma 2				
	comma 3				
	comma 4				
	comma 5				
	comma 6				

Art. 26	comma 1				
----------------	----------------	--	--	--	--

Art. 27	comma 1				
----------------	----------------	--	--	--	--

Art. 28					comma 1
					comma 2

Art. 29			comma 1		
	comma 2		comma 3		
	comma 4				

Art. 30	comma 1				
	comma 2				

Art. 31	comma 1				
	comma 2	comma 3			

Art. 32	comma 1				
----------------	----------------	--	--	--	--

Art. 33	comma 1		comma 2		
----------------	----------------	--	----------------	--	--

Art. 34					comma 1
----------------	--	--	--	--	----------------

Art. 35	comma 1				
	comma 2				

Art. 36	comma 1				
	comma 2				

Art. 37	comma 1				
	comma 2				
	comma 3				
	comma 4				

Art. 38	comma 1				
----------------	----------------	--	--	--	--

Art. 39	comma 1				
----------------	----------------	--	--	--	--